

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 48 C.P.A.

nell'interesse della sig.ra **Lucia Cipriano**, (C.F. CPRLCU91H41L083E), nata a Teano, il 1° giugno 1991 e residente in Versano di Teano, via Chiesa, n. 12, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; pec florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D; pec c.campanelli@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it; c.campanelli@pec.it,

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'**Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Consorzio universitario Cineca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- del sig. **Rubinetti Andrea**, residente in Via Pasubio n. 74, 40133, Bologna (BO);
- della sig.ra **Russo Nicla**, residente in Stradone Armellino 85/A, 00042, Anzio (RM);

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. n. 583/2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022/2023, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale www.university.it in data 13 ottobre 2022;
- dell'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. n. 583/2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022/2023 nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022/2023, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it il 29 settembre 2022, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- dell'elenco del 14 settembre 2022, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- della pagina personale pubblicata il 23 settembre 2022 sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it, mediante la

quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 583 del 24 giugno 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023”;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 583 del 24 giugno 2022 nella parte in cui, art. 12, comma 5, dispone che “Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro “status”, presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanervi” e dell'Allegato 2 del summenzionato D.M., nella parte in cui all'art. 11, comma 1, lettera d, non prevede alcuna motivazione giustificativa per la mancata conferma d'interesse a permanere in graduatoria;

- dell'Allegato A al D.M. n. 583/2022, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)»;

- del D.M. Mur n. 1111 del 1° luglio 2022 recante «Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero» e relativi allegati;

- del D.M. Mur n. 1115 dell'1° luglio 2022 recante «Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia» e relativi allegati;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1054 del 3 settembre 2022 e i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante “definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1055 del 3 settembre 2022 e i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE”;
- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023 dell'Università in epigrafe;
- dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022, Rep. atti n. 131/CU in merito alla “determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 6 settembre 2022, con particolare riferimento alle domande ambigue, errate e iper-specialistiche di cui si dirà nel proseguo;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- per quanto occorrer possa, della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2022/2023.

Con atto notificato il 27 gennaio 2023 e in pari data depositato, gli scriventi procuratori hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, iscritto al n. AFF. 188/2023, con il quale hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con atto notificato agli scriventi il 20 febbraio 2023, l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", ha presentato atto di opposizione ex art. 10, comma 1, del d.p.r. n. 1191 del 1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che *«Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria»*.

Con il presente atto si chiede, pertanto, la trasposizione del ricorso straordinario che di seguito si trascrive integralmente:

«ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO

*nell'interesse della sig.ra **Lucia Cipriano**, (C.F. CPRLCU91H41L083E), nata a Teano, il 1° giugno 1991 e residente in Versano di Teano, via Chiesa, n. 12, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; pec florianabarбата@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955)*

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

e Chiara Campanelli (C.F. CMPCHR81D68G273D; pec c.campanelli@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it; c.campanelli@pec.it,

CONTRO

- *il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;*
- *l'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", in persona del Rettore e legale rappresentante p.t.;*
- *il Consorzio Universitario CINECA, in persona del legale rappresentante p.t.;*
- *il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.;*
- *la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;*

E NEI CONFRONTI

-del sig. **Rubinetti Andrea**, residente in Via Pasubio n. 74, 40133, Bologna (BO);

-della sig.ra **Russo Nicla**, residente in Stradone Armellino 85/A, 00042, Anzio (RM);

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- *del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. n. 583/2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022/2023, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale www.universitaly.it in data 13 ottobre 2022;*
- *dell'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. n. 583/2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022/2023 nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria;*

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022/2023, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.university.it il 29 settembre 2022, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;*
- dell'elenco del 14 settembre 2022, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;*
- della pagina personale pubblicata il 23 settembre 2022 sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it, mediante la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica;*
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 583 del 24 giugno 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023”;*
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 583 del 24 giugno 2022 nella parte in cui, art. 12, comma 5, dispone che “Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro “status”, presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanervi” e dell'Allegato 2 del summenzionato D.M., nella parte in cui all'art. 11, comma 1, lettera d, non prevede alcuna motivazione giustificativa per la mancata conferma d'interesse a permanere in graduatoria;*

- dell'Allegato A al D.M. n. 583/2022, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)»;
- del D.M. Mur n. 1111 del 1° luglio 2022 recante «Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero» e relativi allegati;
- del D.M. Mur n. 1115 dell'1° luglio 2022 recante «Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia» e relativi allegati;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1054 del 3 settembre 2022 e i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante “definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1055 del 3 settembre 2022 e i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante “definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE”;
- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2022/2023 dell'Università in epigrafe;
- dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 luglio 2022, Rep. atti n. 131/CU in merito alla “determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2022/2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni” e

le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2022/2023” di medici chirurghi e medici odontoiatri;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 6 settembre 2022, con particolare riferimento alle domande ambigue, errate e iper-specialistiche di cui si dirà nel proseguo;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2022/2023;

- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;

- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;

- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;

- per quanto occorrer possa, della scheda di valutazione della prova d’accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.university.it;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2022/2023.

PREMESSA

Il presente giudizio ha a oggetto il test di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2022/2023.

La procedura concorsuale di ammissione ai suddetti corsi di laurea, bandita dal Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti MUR) con D.M. 25 giugno 2022, n. 583, è stata caratterizzata, ancora una volta, da gravi illegittimità ed errori. Tra tutte, il presente ricorso è volto a censurare sia l'assoluta mancaanza di congruità logica di alcuni dei quesiti somministrati ai candidati in sede concorsuale sia il mancato rispetto del fabbisogno professionale quantificato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Segnatamente:

1. Molte delle domande del test di accesso svoltosi il 6 settembre u.s. sono state formulate in modo ambiguo, altre invece sono errate. In entrambi i casi non è stata fornita ai candidati la possibilità di individuare una sola e univoca risposta corretta. Diversi quesiti, poi, secondo gli esperti interpellati e di cui si producono i pareri, sono “iper specialistici”, trattando argomenti che, non solo non fanno parte del bagaglio formativo e culturale dei candidati (neodiplomati) ma, soprattutto, che non sono oggetto dei programmi scolastici ministeriali, secondo quanto previsto dall'Allegato A del D.M. Mur n. 583/2022.

2. D'alto canto non è neppure stato rispettato dal MUR, come già accaduto nell'a.a. 2018/2019, il fabbisogno professionale di medici calcolato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, essendo stati banditi ben 890 posti in meno rispetto a quelli ritenuti necessari per il corretto funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale.

FATTO

1. Come già anticipato, con D.M. del 24 giugno 2022, n. 583, il Mur ha dettato i criteri per lo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022/2023 (cfr. doc. 1).

Con i successivi D.M. n. 1054 e n. 1055 del 3 settembre 2022, è stato quindi determinato il numero definitivo di posti disponibili per le immatricolazioni ai suddetti corsi di laurea. In tale prospettiva, il

*Mur ha messo a bando, rispettivamente, **15.876** posti per Medicina e Chirurgia (14.740 per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e 1.136 per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero) e **1.330** posti per odontoiatria, per un totale complessivo di **17.206 posti** (cfr. doc. 2 e 3).*

*Tale contingente, come si chiarirà ampiamente nella parte in diritto, è stato peraltro determinato in maniera gravemente illegittima, in quanto il Mur – anche quest'anno, come ormai accade da tempo – non ha tenuto conto dell'effettivo fabbisogno professionale al cui soddisfacimento il numero dei posti messi a bando deve naturalmente tendere, individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'anno accademico 2022/2023 in complessivi **18.095 laureati** (16.354 medici chirurghi e 1.741 odontoiatri), (cfr. doc. 4).*

2. Parte ricorrente, in data 6 settembre u.s. ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi in questione presso l'Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli.

Già all'atto dello svolgimento del test di accesso, essa si è avveduta che diversi quesiti erano stati formulati in maniera ambigua, fuorviante ed errata ovvero riguardavano materie eccessivamente specialistiche rispetto a quelle che la stessa aveva potuto approfondire durante il proprio percorso scolastico, rendendo irragionevolmente difficile – se non impossibile – individuare univocamente una risposta corretta.

3. Il 23 settembre 2022, sulla propria pagina riservata del portale University, parte ricorrente ha preso visione del proprio elaborato del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

4. Il successivo 29 settembre il Mur ha pubblicato nell'area riservata del portale University la graduatoria unica nazionale del test di accesso, consentendo così ai candidati di conoscere la posizione conseguita e, pertanto, di sapere se fossero stati ammessi o meno ai corsi di laurea per cui è causa.

Parte ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 25,30 (cfr. doc. 5) collocandosi per l'effetto alla posizione n. 22.135 della graduatoria mentre, a seguito dell'ultimo scorrimento, pubblicato attraverso il portale University in data 25 gennaio u.s., il punteggio minimo di accesso al corso di laurea in Medicina è pari a 32,50, mentre per Odontoiatria è pari a 31,10, (cfr. doc. 6).

Atteso che tali soglie di punteggio sono destinate a scendere a seguito degli scorrimenti settimanali e

in graduatoria vi sono migliaia di persone che sono già decadute per la mancata conferma dell'interesse, lo scarto ad oggi esistente tra la posizione di graduatoria dell'ultimo immatricolato e quella dell'odierna parte ricorrente non è particolarmente ampio.

Se il MUR avesse correttamente quantificato il numero di posti da mettere a bando e avesse formulato le domande in maniera chiara e coerente con la normativa di riferimento, parte ricorrente sarebbe stata certamente ammessa, in quanto, da un lato, mancano "all'appello" diverse centinaia di posti e, dall'altro, la stessa avrebbe conseguito un punteggio più alto rispetto a quello ottenuto.

5. Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 82/2005 (CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DALLA CAUSA TIPICA

Preliminarmente bisogna evidenziare che, il 13 ottobre 2022, parte ricorrente è decaduta dalla graduatoria per cause a lei non imputabili ovvero per un malfunzionamento del sistema.

Come è noto, la procedura in esame prevede che ogni settimana venga aggiornata la graduatoria unica nazionale in base agli scorrimenti intervenuti e che ogni candidato abbia a disposizione cinque giorni per poter accedere alla propria pagina personale sul portale universitaly.it e confermare l'interesse all'immatricolazione.

Detta conferma viene effettuata esclusivamente attraverso una procedura informatica, in base alla quale il candidato manifesta la propria volontà con un semplice "click" e il sistema provvede in

automatico a registrare la “dichiarazione” del candidato.

Ebbene, la ricorrente ha provveduto puntualmente a confermare il proprio interesse rispettando la disciplina dettata dal D.m. Mur 583/202: come dimostra la documentazione versata in atti (cfr. allegato 22), parte ricorrente, il 7 ottobre 2022 ha correttamente effettuato l'accesso al portale University per confermare l'interesse, ma per un errore del sistema la sua “conferma di interesse” non è stata registrata, tant'è che, il 13 ottobre u.s., parte ricorrente è decaduta dalla graduatoria.

Il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanervi, come disposto dall'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. Mur n 583/2022, è da ritenersi illegittimo.

La norma richiamata nello specifico prevede che «Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma».

*Dunque, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata **non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.***

Ebbene, nella specie, parte ricorrente è decaduta per un errore tecnico, l'esclusione dalla graduatoria non è in alcun modo imputabile alla sig.ra Cipriano, la quale, nel pieno rispetto delle tempistiche assegnate, si è pedissequamente attenuta alla procedura dettata dal Mur.

L'esclusione automatica, stride con il principio fondamentale secondo il quale l'utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all'attività amministrativa.

Nel caso di specie, l'esclusione è imputabile unicamente al malfunzionamento del sistema, ma ciò nonostante si è giunti, a un provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato le circostanze concrete del caso in esame e l'oggettiva impossibilità di provvedere legata ad un malfunzionamento del sistema informatico.

La ricorrente è stata esclusa dal sistema informatico, non da un funzionario che potesse effettivamente valutare le condizioni di impossibilità oggettiva.

Nel caso oggetto di scrutinio, emerge la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema che giunge ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto.

Il G.a. è oramai fermo nel ritenere che «il sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali, è illegittimo» (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, 9 giugno 2016, nn. 768 e 892; T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste, 13 dicembre 2016, n. 565).

Il motivo dell'esclusione dal concorso in oggetto non è dovuto, infatti, a una dimenticanza o alla non curanza di parte ricorrente, ma a un bug del sistema e alla rigidità del sistema informatico apprestato dal Ministero.

Un siffatto modo di operare dell'amministrazione si pone in aperto contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, di cui all'articolo 12 del d. lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD), e con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica.

In maniera del tutto illogica e irrazionale il Mur ha previsto un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati al posto per il sol fatto di aver avuto per una settimana “su cento” (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!).

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Peraltro, tale questione non è nuova al Giudice amministrativo che si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciatario e decaduto dalla graduatoria.

In particolare, recentemente, con la sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021, il TAR Lazio-Roma, Sez. III, ha così statuito: «[...] La procedura informatica di cui si avvale l'Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell'interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo [...]. In tal senso è quindi illegittimo l'Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo restando che l'interesse specifico valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria».

Ancor prima, sempre con riguardo a questa fattispecie, il TAR del Lazio (Roma), con sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che «previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l'evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di "forza maggiore» (nello stesso senso anche TAR del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014).

Con riguardo a questa fattispecie inoltre il TAR, nella stessa occasione, ha avuto modo di precisare che già il semplice attivarsi per promuovere un contenzioso per contestare la posizione in graduatoria, ovvero altre irregolarità correlate al concorso in esame, rendono evidente ed esplicita la volontà del candidato di permanere in graduatoria.

Proprio in ragione di questi ripetuti accertamenti, in sede giurisdizionale, dell'illegittimità di una tale previsione non seguita da eccezioni giustificative che ne potessero neutralizzare gli infausti effetti, preme segnalare che un precedente e analogo Decreto Ministeriale (per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2019/2020) aveva introdotto la possibilità di porre rimedio, in presenza di specifici presupposti, all'automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata manifestazione dell'interesse alla permanenza in seno alla stessa.

Contrariamente a quanto statuito e previsto per l'a.a. 2019/2020, in maniera del tutto illogica e illegittima, il bando odiernamente impugnato non contiene alcuna clausola giustificativa al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.

Orbene, l'impossibilità di contestare l'automatica decadenza dalla graduatoria per mancata conferma d'interesse attraverso l'inoltro di un'apposita "istanza di riammissione" è assolutamente illegittimità, del pari è assolutamente acclarata la lesione della sfera giuridica sofferta da parte ricorrente.

Se, infatti, l'Amministrazione – correttamente operando – avesse previsto per il corrente a.a. analoga norma, parte ricorrente avrebbe indubitabilmente potuto ottenere di essere reinserita in graduatoria. Donde l'illegittimità della decadenza e conseguente esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse di parte ricorrente.

II. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI SOTTOPOSTI AI CANDIDATI E DEL CONSEGUENTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO A PARTE RICORRENTE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO A AL D.M. DEL 24 GIUGNO 2022, N. 583 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ E

IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

II.I. QUESITI AMBIGUI ED ERRATI.

Il test di accesso al corso di laurea per cui è causa risulta viziato, innanzitutto, per la presenza di diversi quesiti ambigui ed errati.

E invero, in alcuni casi l'equivoca formulazione di alcuni quesiti ha fatto sì che non fosse individuale un'unica risposta corretta, mentre in altri la risposta individuata come corretta dal Ministero in verità risulta errata, in violazione dei principi generali che informano la materia dei concorsi pubblici. La corretta formulazione dei quesiti oggetto della prova è, con ogni evidenza, di fondamentale importanza.

Come l'oramai univoca giurisprudenza del G.A. insegna, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza e univocità della soluzione" dei quesiti somministrati in sede di esame, poiché ove il questionario è caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).

Da ultimo, anche il TAR del Lazio - Roma ha ritenuto fondata «la censura inerente all'ambiguità della formulazione del quesito in parola che, nella sostanza, non recava nessuna possibile risposta esatta, e abbia finito per penalizzare in maniera determinante la ricorrente precludendole l'utile collocamento in graduatoria» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 27 ottobre 2022, n. 13924).

Ciò in quanto, la selezione dei capaci e dei meritevoli non può che passare da un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto.

Mentre, nel caso di specie, la prova di ammissione è risultata inficiata dalla presenza di quesiti di ambigua ed errata formulazione.

In particolare, le suesposte criticità si sono registrate in relazione alle domande nn. 6, 11, e 29 (N.B. la numerazione indicata è quella della matrice ministeriale del questionario di accesso a medicina) (cfr. doc. 7).

Dalla lettura dei pareri versati in atti, ai quali per ragioni di sintesi si rimanda, emerge che la risposta esatta non è solo e soltanto quella individuata dal Mur (sempre quella di cui alla lettera A), bensì anche un'altra tra le risposte fornite dal Mur e, segnatamente, proprio quella ritenuta esatta da parte ricorrente (cfr. elaborato, allegato n. 8).

I razionali di cui ai pareri dei prof. Maresi (docente di anatomia patologica presso l'Università degli Studi di Palermo), dei Proff. Brusco e Bonelli (titolare di cattedra di Chimica e Biologia presso Liceo Scientifico Statale) e del Dott. Gulino (dottore di ricerca in Civil engineering and environmental materials presso l'Università degli Studi di Palermo), dimostrano scientificamente l'errata e/o ambigua formulazione del quesito (cfr. pareri di cui agli allegati nn. 9, 10 e 15).

Le domande oggetto di contestazione risultano tutte formulate in modo ambiguo, erroneo e incompleto al punto da rendere impossibile l'individuazione di un'univoca risposta corretta.

I quesiti in esame, così come formulati, si prestano, infatti, a contemplare almeno due risposte esatte, inducendo in errore il candidato.

Il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha già precisato che «nella redazione dei quesiti l'Amministrazione è tenuta ad inserire una sola risposta sicuramente esatta e tre risposte sicuramente errate, in modo che i concorrenti non possano essere tratti in errore» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1235 dell'8 marzo 2019).

Peraltro, in circostanze analoghe anche il TAR del Lazio – Roma ha stabilito che gli errori nei quesiti non possono considerarsi come trascurabili potendo indurre alcuni concorrenti a «soffermarsi più di altri nella vana ricerca della risposta giusta, a scapito dell'attenzione da dedicare agli altri test» (cit. T.A.R. Lazio – Roma, n. 5986/08). Come precedentemente precisato, tale orientamento è stato recentemente ribadito per la medesima fattispecie dal Giudice amministrativo con sentenze nn. 13924 e 13925 del 27 ottobre 2022 (cfr. ex multis Tar del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3784 del 3 aprile 2020; con esito e motivazione identici Tar del Lazio – Roma, sez. III – quater, sentenza n. 3785 del 3 aprile 2020).

L'illegittima formulazione delle domande sopra riportate e le errate risposte che ne sono derivate,

pertanto, hanno certamente penalizzato parte ricorrente, precludendole la possibilità di essere collocata in posizione utile in graduatoria ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea ambito.

Per ripristinare la par condicio tra i candidati, pertanto, deve essere "neutralizzata" l'incidenza negativa dei quesiti errati e/o fuorvianti sulla posizione di parte ricorrente, mediante la rideterminazione in aumento del punteggio dalla stessa conseguito.

I concorrenti che hanno risposto correttamente alle domande di cui si discute, infatti, sono stati "premiati" per aver fornito risposte che, alla luce della communis opinio scientifica, non sono quelle incontestabilmente corrette, sicché gli stessi hanno ottenuto, per mero caso, un trattamento ingiustamente più favorevole rispetto a parte ricorrente.

II.II. QUESITI "IPER SPECIALISTICI".

Le domande somministrate ai candidati nel test di accesso al corso di laurea per cui è causa si rivelano illegittime anche per l'eccessivo carattere specialistico delle materie trattate.

La risposta eventualmente esatta fornita dal candidato a questo tipo di domande non è il frutto di conoscenze o ragionamenti, ma è esclusivamente legata al caso perché i candidati con il proprio background di conoscenze liceali non potevano conoscere le risposte esatte dei quesiti "iper specialistici" contenuti nel test di accesso.

L'illegittimità della formulazione di un test iper specialistico, oltre a essere immanente e radicata nell'assurda conseguenza di lasciare determinare dal caso e non dal merito il candidato che può accedere al corso di laurea in medicina, è determinata dalla violazione dell'art. 4 della L. n. 264/1999.

L'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede che l'accesso ai corsi di laurea, tra cui quelli in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, debba avvenire "previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi". La stessa disposizione, inoltre, stabilisce che "il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione".

In attuazione dell'art. 4 cit., l'Allegato A al DM n. 583 del 2022 adottato dal MUR, nel disciplinare

i Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria, ha individuato per ogni specifica materia gli argomenti che avrebbero potuto essere somministrati ai candidati, specificando a tal riguardo che “le capacità e le conoscenze richieste rispondono alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, soprattutto in vista degli Esami di Stato”.

Sulla base della previsione contenuta nell’Allegato A, al cui rispetto il MUR si è auto-vincolato, e dell’art. 4 della legge n. 264/1999, i quesiti delle prove di ammissione al corso di laurea per cui è causa avrebbero dovuto quindi riguardare gli argomenti indicati in tale documento, i quali, a loro volta, avrebbero dovuto essere parametrati sulla “preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche”.

In violazione delle disposizioni sopra richiamate, tuttavia, il test di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria predisposto per l’a.a. 2022/2023 presenta numerose domande iper-specialistiche ovvero riguardanti argomenti non inclusi nei programmi indicati nell’Allegato A al D.M. n. 583/2022, per la cui soluzione, quindi, è necessario il possesso di nozioni che si acquisiscono solo durante il percorso universitario, non essendo quest’ultime oggetto dei programmi scolastici dei licei.

Parte ricorrente, con il proprio bagaglio formativo, non era tenuta a conoscere le risposte esatte dei quesiti “iper specialistici” contenuti nel test di accesso di quest’anno.

Si fa riferimento, in particolare, ai quesiti nn. 14 – 18 – 20 – 27 – 35 – 37 – 42 – 43 – 46 e 47 (numerazione della matrice ministeriale del questionario di accesso a medicina).

Per esigenze di sintesi, non potendosi trascrivere nel corpo del presente atto tutte le domande contestate e i relativi pareri, si rinvia alla lettura degli allegati e del questionario Mur, limitandosi in questa sede a evidenziare come l’iper specialità dei quesiti emerga già dall’argomento trattato (cfr. pareri del prof. Maresi (docente di anatomia patologica presso l’Università degli Studi di Palermo), dei Proff. Brusco e Bonelli (titolare di cattedra di Chimica e Biologia presso Liceo Scientifico Statale),

di cui agli allegati nn. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21).

Ad esempio: la domanda n. 20 è di impossibile risoluzione per uno studente poiché le nozioni di biologia proprie dello studente liceale non riguardano la “genetica di tipo dinamica”, ma quanto le “basi statiche” della genetica costituite dalle strutture del DNA, dell’RNA, dei cromosomi senza fare riferimento alle patologie; per rispondere alla domanda 15 occorre conoscere nozioni che vengono acquisite nello studio ultrastrutturale dei tessuti proprio dell’istologia, che si studia dal II anno del CdL di medicina e così via.

Ebbene, basta confrontare le domande elencate – oltre che con i pareri versati in atti – con l’indicazione dei programmi contenuti nell’Allegato A al D.M. mur 583/2022 per avere la lampante dimostrazione di come i quesiti contestati siano del tutto “fuori programma”!

Del resto, nel citato Allegato A del bando, è lo stesso Mur a specificare che “le capacità e le conoscenze richieste rispondono alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con le indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali, soprattutto in vista degli Esami di Stato”.

Mentre, è evidente che il tenore dei quesiti censurati non risponde a questa logica, avendo ad oggetto concetti di biochimica, genetica, istologia, patologie speciali che vengono studiati almeno al I e II anno di medicina, per poi essere completati al IV e V anno del predetto corso di laurea.

L’eccessivo carattere specialistico delle domande poste ai candidati, peraltro, è stato denunciato pubblicamente anche da tanti altri esperti del settore.

Il dott. Mattia Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive e tropicali dell’Ospedale Policlinico San Martino, dopo aver visionato alcune domande del test di accesso al corso in parola dello stesso tenore di quelle qui in contestazione, si è giustamente chiesto “come fa uno studente che ha finito la maturità il 15 luglio a studiare questi argomenti in 1 mese, che non vengono insegnati al liceo, se non ha partecipato a corsi specifici (molto costosi) e ha sottratto tempo allo studio liceale? Non dovremmo essere noi professori di medicina ad insegnare durante il corso di laurea, le cose che vengono chieste

in queste domande? Questi quiz sono in grado di selezionare le migliori menti che poi saranno il futuro della medicina italiana?”, esprimendo, in conclusione, il timore “che per passare questo test si sia distolta molta attenzione dallo studio liceale (magari partecipando ai corsi preparatori), che è meglio che la biologia e la medicina si imparino nel corso di laurea in medicina e infine che questi test non siano in grado di selezionare i migliori” (cfr. articolo al seguente link <https://www.104news.it/2022/09/07/test-di-ammissione-a-medicina-bassetti-alcune-domande-incomprensibili-anche-per-un-medico/>) .

Analogamente, il prof. Roberto Cauda, primario di malattie infettive al Policlinico Gemelli di Roma, in un'intervista rilasciata a “La Repubblica” ha commentato le domande del test di ammissione affermando che “il test era davvero complesso. Le domande di biologia e medicina mi sembra potessero essere oggetto di un esame universitario. Alcuni quiz richiedevano risposte da studenti di istologia [...] anche le domande di matematica mi sono parse abbastanza complicate. [...] Se l'avessero sottoposto a me, non so davvero se sarei entrato a medicina”.

*D'altra parte, che le criticità sin qui descritte rappresentino non solo un'impressione degli esperti del settore, ma un dato oggettivo, che ha messo in seria difficoltà i candidati, è confermato dal fatto che a fronte di 56.775 partecipanti alla prova nazionale, gli idonei sono stati solo 28.793, con la conseguenza che **il 49,3%** degli iscritti alla prova è risultato non idoneo, non riuscendo a collocarsi neppure in graduatoria.*

Un dato davvero eloquente, soprattutto in considerazione del fatto che, nell'anno accademico precedente, la percentuale dei non idonei era pari al 30%.

La presenza all'interno del test di accesso di domande iper-specialistiche e su argomenti con tutta evidenza non compresi nell'Allegato A al DM n. 583/2022 si rivela, pertanto, illegittima non solo perché si pone in contrasto con la normativa di riferimento, ma anche in quanto non rispetta la ratio sottesa alla prova di ammissione ai concorsi a numero chiuso.

Come riportato nello stesso art. 4 della legge n. 264/1999, infatti, il test è volto “all'accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi” e, pertanto, la somministrazione di

quesiti che presuppongono una conoscenza specializzata di una determinata materia non è funzionale (risultando, anzi, dannosa) a valutare l'unico elemento richiesto dalla disposizione in esame, ossia una mera "predisposizione" ai corsi di laurea in questione.

È proprio il percorso universitario che fornisce agli studenti una conoscenza specialistica della materia, sicché non ha davvero alcun senso richiedere il possesso di questo grado di competenza all'atto della prova di ammissione al corso di laurea.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del resto ha già avuto modo di chiarire che il test di accesso non può essere confuso con «le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione» poiché «il superamento del test di cui si tratta costituisce indubbiamente, come già detto, un requisito di ammissione e non certo una "abilitazione" od un "titolo" (Cons. St., VI, 15 febbraio 2012, n. 769)» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2015, n. 1).

La mancata corrispondenza delle domande poste ai candidati rispetto ai programmi liceali, quindi, ha certamente penalizzato parte ricorrente, impedendole di posizionarsi utilmente in graduatoria ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea in parola.

Anche in questo caso, pertanto, deve essere "neutralizzata" l'incidenza negativa dei quesiti iper-specialistici sulla posizione di parte ricorrente mediante la rideterminazione in aumento del punteggio dalla stessa conseguito.

II.III. SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA DI RESISTENZA.

Le domande errate, ambigue e iper specialistiche hanno falsato la prova di accesso e, conseguentemente, il punteggio ottenuto da parte ricorrente.

La posizione della sig.ra Cipriano è stata ingiustamente lesa. Come esposto nelle precedenti censure per ripristinare la par condicio tra i candidati, deve essere "neutralizzata" l'incidenza negativa dei quesiti errati, ambigui e iper specialistici sulla posizione di parte ricorrente.

L'annullamento delle domande oggetto di censura determina la rideterminazione in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente come segue:

- 1,90 punti (1,50 + 0,40 per la penalità) per la domanda n. 6 (corrispondente alla domanda n. 7 del compito di parte ricorrente) errata;
- 1,90 (1,50 + 0,40 per la penalità) n. 11 (corrispondente alla domanda n. 16 del compito di parte ricorrente) errata;
- 1,90 (1,50 + 0,40 per la penalità) per la domanda n. 14 (corrispondente alla domanda n. 31 del compito di parte ricorrente) iper specialistica;
- 1,90 (1,50 + 0,40 per la penalità) per la domanda n. 18 (corrispondente alla domanda n. 25 del compito di parte ricorrente) iper specialistica;
- 1,90 punti (1,50 + 0,40 per la penalità) per la domanda n. 20 (corrispondente alla domanda n. 30 del compito di parte ricorrente) iper specialistica;
- 1,90 (1,50 + 0,40 per la penalità) per la domanda n. 27 (corrispondente alla domanda n. 12 del compito di parte ricorrente) iper specialistica;
- 1,90 punti (1,50 + 0,40 per la penalità) per la domanda n. 29 (corrispondente alla domanda n. 28 del compito di parte ricorrente) errata;
- 1,90 punti (1,50 + 0,40 per la penalità) per la domanda n. 35 (corrispondente alla domanda n. 35 del compito di parte ricorrente) iper specialistica;
- 1,50 punti per la domanda n. 37 (corrispondente alla domanda n. 39 del compito di parte ricorrente) iper specialistica;
- 1,90 punti (1,50 + 0,40 per la penalità) per la domanda n. 42 (corrispondente alla domanda n. 41 del compito di parte ricorrente) iper specialistica;
- 1,50 punti per la domanda n. 43 (corrispondente alla domanda n. 42 del compito di parte ricorrente) iper specialistica;
- 1,50 punti per la domanda n. 46 (corrispondente alla domanda n. 45 del compito di parte ricorrente) iper specialistica;
- 1,90 punti (1,50 + 0,40 per la penalità) per la domanda n. 47 (corrispondente alla domanda n. 40 del compito di parte ricorrente) iper specialistica.

Parte ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 25,30, con il ricalcolo del punteggio raggiungerebbe 48,80 punti superando di gran lunga la prova di resistenza, collocandosi ben oltre l'ultimo immatricolato!

Si rammenta che a seguito dell'ultimo scorrimento del 25 gennaio u.s., la soglia minima di accesso al CdL in medicina è pari a 32,50, mentre per Odontoiatria è pari a 31,10.

II.IV RICHIESTA ISTRUTTORIA; VERIFICAZIONE EX ART. 66 C.P.A.

Accertare la corretta formulazione dei quesiti ritenuti ambigui, errati e iper specialistici alla luce delle criticità evidenziate dai periti di parte è essenziale e come tale è già stato ritenuto in casi analoghi dal Giudice Amministrativo.

Com'è noto, il Consiglio di Stato, lo scorso anno, in relazione alla prova di accesso al CdL in Medicina e chirurgia, a fronte delle censure argomentate dai ricorrenti in merito all'ambiguità ed erroneità di alcuni dei quesiti del test di accesso, ha ritenuto fondamentale «disporre, ai sensi dell'art. 66 c.pa., una verifica nominando a tal fine il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che, anche attraverso delega ad un esperto del medesimo Istituto svolgerà l'incombente nel contraddittorio delle parti, depositando la propria relazione entro 30 giorni dalla nomina» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 marzo 2022, n. 1578).

In sede di verifica è poi emersa l'effettiva ambiguità di due dei quesiti contestati che sono stati pertanto annullati con conseguente ricalcolo del punteggio ottenuto dall'appellante e nuova ricollocazione nella graduatoria unica nazionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VII, ord. 4 marzo 2022, nn. 1572, 1575, 1578 e 1581).

Anche il TAR del Lazio – Roma, nel solco dei precedenti del Giudice di Appello, ha altresì disposto, alla luce degli esiti della verifica, «il ricalcolo del punteggio i fini dell'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente alla stregua dalla risposta data al quesito contestato, della penalizzazione subita nonché delle preferenze espresse» (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 5880, ex multis

12 luglio 2022, n. 4371; 24 giugno 2022, n. 4080; 25 luglio 2022, n. 4767, 4766, 4765, 4761; 22 luglio 2022, n. 4732, 4731, 4730, 21 luglio 2022, n. 4709; 12 luglio 2022, n. 4371).

Del resto, come sostenuto da consolidata giurisprudenza «la non univoca qualificabilità come errata della risposta data dalla appellante [non] travalica i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse, non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante, con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 842 del 4 febbraio 2019).

Tali considerazioni, dunque, non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346).

Da qui la richiesta di disporre la verifica ex art. 66 c.p.a. anche nel caso che odiernamente ci occupa per le domande nn. 6, 11, 14, 18, 20, 27, 29, 35, 37, 42, 43, 46 e 47.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.

VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ (ACCORDO FORMALE CONFERENZA PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME) – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

In aggiunta a quanto sin qui dedotto, vi è un ulteriore aspetto che determina l'illegittimità dell'operato del MUR nella vicenda per cui è causa.

Più nel dettaglio, l'Amministrazione, nel calcolare il contingente da mettere a bando per l'a.a. 2022/2023, ha tenuto in considerazione unicamente l'offerta formativa comunicata dagli Atenei, tralasciando completamente il fabbisogno professionale in aperta violazione non solo della normativa di riferimento, ma anche (e soprattutto) dei principi espressi dal Consiglio di Stato con la nota pronuncia n. 5429 dell'11 settembre 2020.

*Ai sensi dell'art. 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264, infatti, il numero annuo di posti da bandire per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria deve essere quantificato “sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, **tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo**”.*

Con riferimento all'offerta potenziale di ciascun Ateneo, il comma 2 del predetto articolo 2 ha cura di precisare che essa deve basarsi su: “1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato”, sul “numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche”, nonché sulle “modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”.

Relativamente, invece, al fabbisogno formativo nazionale di professionisti sanitari, l'art. 6 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che tale elemento debba essere indicato dal Ministero della Salute “sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati”.

Dalle disposizioni appena citate emerge, quindi, che il calcolo del contingente annuo di studenti da ammettere ai corsi di laurea in questione non può basarsi unicamente sull'offerta potenziale comunicata dagli Atenei, dovendosi, necessariamente, avere riguardo anche al fabbisogno formativo di professionalità. Tale ultimo elemento, infatti, rappresentando il numero di operatori di cui il SSN necessita per garantire la sua efficienza e, in ultima analisi, il rispetto del diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito, costituisce, a ben vedere, il principale obiettivo che il sistema universitario deve raggiungere.

Stando così le cose, è chiaro che il fabbisogno deve essere il dato principale che il Ministero e i singoli Atenei devono seguire, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nella determinazione annuale dei posti da bandire. Questi ultimi, in particolare, dovranno accogliere - e, se necessario, attrezzarsi per accogliere - un contingente di studenti sufficiente a far sì che si realizzi un allineamento con il fabbisogno professionale espresso nella Conferenza Stato-Regioni.

Che, d'altra parte, siano queste le direttrici lungo le quali l'Amministrazione debba muoversi nel calcolo dei posti da mettere a bando per l'accesso ai corsi di laurea in contestazione è stato chiaramente confermato anche dal Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza n. 5429/2020 citata in apertura, ha annullato la determinazione dell'offerta formativa per l'a.a. 2018/2019 proprio a causa del suo disallineamento rispetto al fabbisogno.

In detta pronuncia, in particolare, si è rilevato che la procedura di verifica del fabbisogno deve “costituire la linea-guida per l'uso accorto delle risorse da destinare ad un'ordinata formazione per le professioni sanitarie”, non potendo, pertanto, recedere “rispetto ad altre esigenze delle Università”.

La sussistenza di un'offerta formativa “libera in sé ed autoreferenziale”, che “degrada l'elaborazione del fabbisogno da elemento funzionalmente distinto a dato disgiunto dalle scelte del sistema universitario —del quale quest'ultimo (in realtà, il Ministero) può tener conto, ma anche no”, prosegue la pronuncia in parola, “discende da una lettura scorretta dell'art. 3, co. 1 della l. 264/1999”: è, infatti, compito del Ministero e non delle Università “valutare l'essenza e l'efficacia dell'offerta potenziale anno per anno, nel cui giudizio, tra gli altri parametri, entra pure il fabbisogno qual

obiettivo cui il servizio universitario deve tendere affinché sia assicurato un gettito omogeneo e costante di professionisti sanitari in tutti ed in ciascun anno accademico”.

Di conseguenza, conclude il Consiglio di Stato, **“nel descrivere i due termini inscindibili di tal binomio istituzionale, è scorretto predicare la supremazia dell’offerta formativa rispetto al fabbisogno, posto che è l’una che deve tendere verso l’altro”**.

Anche, dunque, alla luce dei principi elaborati dal Consiglio di Stato, è chiaro che nella determinazione annuale del contingente da mettere a bando **ciò che non può mai accadere è che sia la sola offerta formativa degli Atenei a guidare il calcolo, atteso che in tal modo verrebbero del tutto ignorate le esigenze del sistema sanitario: il che, peraltro, è proprio quello che è accaduto nel caso di specie.**

L’accordo sul fabbisogno formativo per l’anno accademico 2022/2023 raggiunto tra Stato e Regioni, infatti, ha quantificato il numero necessario di laureati magistrali a ciclo unico in Medicina e in Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, **rispettivamente in 16.354 e 1.741 unità**, per un totale complessivo di **18.095 risorse** (cfr. doc. 4).

Con i Decreti nn. 1054 (cfr. doc. 2) e 1055 del 3 settembre 2022 (cfr. doc. 3), tuttavia, il MUR ha messo a bando un numero di posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia pari a **15.876 unità** e un numero di posti in **Odontoiatria e Protesi Dentaria pari a 1.330 unità**, per un totale complessivo di **17.206 unità**.

Tra il fabbisogno formativo stimato dalla Conferenza Stato – Regioni e il contingente messo a concorso vi è, dunque, una differenza pari a **890 posti**, che, del tutto illegittimamente, non sono stati messi a bando dal Mur, il quale, come si legge nei decreti ministeriali sopracitati, ha quantificato il numero di posti da bandire in maniera “corrispondente all’intera offerta formativa deliberata dagli Atenei” (cfr. doc. 2 e 3).

Ancora una volta, dunque, l’Amministrazione, nel calcolo dei posti da bandire ha tenuto in considerazione unicamente l’offerta formativa delle Università, assegnando erroneamente alla stessa una posizione di supremazia rispetto al fabbisogno di professionalità (e, quindi, alle esigenze del SSN

e al fondamentale diritto alla salute costituzionalmente garantito), che, anziché costituire la linea guida del calcolo in questione, è divenuto nuovamente un **“dato disgiunto dalle scelte del sistema universitario del quale il Ministero può tener conto, ma anche no”**.

Di qui, la palese illegittimità della contestata scelta amministrativa per violazione del citato art. 3, comma 1, della l. 2 agosto 1999, n. 264, e dei principi espressi dal Consiglio di Stato nella pronuncia soprarichiamata.

Né, tantomeno, la scelta di considerare unicamente l’offerta formativa nel calcolo dei posti da bandire può essere motivata, come pretende erroneamente di fare l’Amministrazione resistente, sulla base del fatto che il fabbisogno professionale “pur essendo un parametro cui ordinariamente riferirsi nella programmazione dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia, non può avere carattere automaticamente vincolante ma deve essere temperato” se non sono disponibili le risorse degli Atenei per pareggiarlo (cfr. premesse al citato D.M. sulla definizione dei posti, sub doc. 2 e 3). In questa prospettiva, invero, occorre rilevare che nei passati anni accademici i numeri forniti dalle Università si sono dimostrati costantemente erronei, in quanto gli Atenei hanno indicato una capacità ricettiva di gran lunga inferiore rispetto a quella effettiva.

Ogni anno, infatti, i posti comunicati dagli Atenei per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria vengono incrementati **senza che nel frattempo si siano registrate modifiche di tipo strutturale del sistema universitario nazionale**: per l’a.a. 2021/2022 sono stati incrementati senza alcun criterio i posti messi a concorso di 2.600 unità rispetto all’anno precedente e così come nell’a.a. per cui è causa i posti sono stati incrementati di 2.903 unità rispetto al precedente.

La circostanza per cui i numeri cambiano di anno in anno, senza avere evidenza del motivo per il quale venga indicato un determinato numero piuttosto che un altro, nonostante non siano stati istituiti nuovi Atenei né vi siano stati mutamenti del sistema universitario, conduce allora a ritenere che l’istruttoria non venga condotta in maniera puntuale e che la reale offerta formativa sia di gran lunga superiore rispetto a quella dichiarata in sede di programmazione degli accessi al corso di laurea

in parola.

Tutto ciò, del resto, è stato riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5429/2020 sopra citata, il quale ha affermato chiaramente che il rialzo “ex abrupto” dell’offerta formativa “è indizio evidente e chiaro della carente istruttoria di tutti gli Atenei circa le potenzialità delle sedi universitarie e delle loro capacità d’accoglienza d’un più alto numero di studenti”.

La presunta assenza di risorse disponibili, quindi, non può certamente costituire una valida ragione per non considerare l’elemento del fabbisogno nel calcolo del contingente di posti da bandire.

Ne consegue che, in ossequio ai criteri dettati dalla citata normativa di settore e dalla giurisprudenza, il MUR avrebbe dovuto mettere a bando quasi mille posti in più, il che avrebbe consentito all’odierna parte ricorrente di classificarsi in posizione utile per accedere al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, sua prima scelta.

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 6, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. E DELL’ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL’ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Uno dei principi fondamentali che informa la materia dei pubblici concorsi è quello dell’anonimato.

*Il principio in parola mira a salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata**, garantendo così la parità di trattamento tra i candidati grazie a una valutazione obiettiva dei loro elaborati.*

Naturalmente, affinché sia assicurata la segretezza degli elaborati, è fondamentale che all’atto dell’espletamento del concorso siano posti in essere tutti gli accorgimenti necessari a rendere le prove non riconoscibili e/o oggettivamente attribuibili a ciascuno dei candidati.

Nella procedura selettiva per cui è causa, invece, non solo non sono state adottate misure di protezione idonee a garantire la segretezza degli autori, ma è stata la stessa Amministrazione ad apporre dei veri

e propri segni di riconoscimento sulle prove dei candidati, con la conseguenza che **il principio dell'anonimato è stato violato in più fasi del concorso.**

In particolare, la violazione dell'anonimato si è verificata nel momento in cui sul modulo risposte del candidato è stato apposto un **codice identificativo del plico prestampato** (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) e **un altro codice alfanumerico** (c.d. codice "etichetta"), che i candidati erano tenuti ad applicare prima della consegna dei rispettivi elaborati.

I due codici erano destinati a svolgere funzioni differenti:

- il primo, quello denominato "codice plico", già apposto sui moduli forniti ai candidati per lo svolgimento della prova, in teoria servirebbe ad abbinare il questionario al modulo risposte, in modo da consentire la correzione dell'elaborato, anche se, in realtà, per svolgere tale funzione sarebbe bastato il solo codice a barre senza alcuna necessità di aggiungere un ulteriore codice alfanumerico sottostante;
- il secondo, quello denominato "etichetta MUR", servirebbe per ricondurre l'elaborato all'identità dell'autore e doveva essere apposto al termine della prova sia sul modulo risposte sia sulla scheda anagrafica.

La violazione del principio dell'anonimato si è concretizzata, pertanto, grazie all'apposizione di due codici alfanumerici sui moduli forniti ai candidati per lo svolgimento del concorso, in grado di abbinare le generalità di ogni candidato alla rispettiva prova.

Il codice plico, identificativo della prova di ciascun candidato, infatti, era agevolmente visualizzabile e, quindi, facilmente memorizzabile fin dall'inizio della prova, in quanto presente non solo sul modulo risposte, ma su ogni altro modulo fornito al candidato per lo svolgimento della prova stessa, ossia tanto sul questionario che sul c.d. foglio di controllo utilizzato dai candidati per prendere appunti o eseguire operazioni utili per lo svolgimento del test.

Di conseguenza, qualora gli stessi candidati avessero voluto segnalare a un terzo la propria scheda delle risposte, sarebbe bastato comunicare il suddetto codice plico.

Da ciò, la palese violazione del principio dell'anonimato, dal momento che l'Amministrazione ha

consentito la presenza di un vero e proprio segno di riconoscimento mediante l'apposizione di un codice plico facilmente individuabile e memorizzabile.

*Quanto al **codice etichetta**, lo stesso doveva essere applicato dai candidati al termine della prova sia sulla scheda anagrafica che sul foglio delle risposte e tale operazione doveva avvenire in assenza di alcun imbustamento.*

Ebbene, la totale assenza di imbustamento delle prove ha favorito l'abbinabilità degli elaborati.

*Una volta terminata la prova, infatti, i concorrenti hanno riposto i fogli controllo e i fogli risposte in un'urna e la scheda anagrafica in un'altra urna, **senza, tuttavia, che i fogli risposte e i fogli controllo, ossia il materiale utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova preselettiva e per la scelta della risposta esatta da dare alle domande somministrate, venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all'esterno e intuitivamente munita di un semplice identificativo numerico.***

Il candidato, dunque, ben poteva inserire il proprio nome e cognome nel foglio controllo, che conteneva il codice plico, rendendo così abbinabile il compito alla sua identità.

Di conseguenza, il mancato imbustamento del modulo risposte e della scheda anagrafica a opera dei singoli candidati ha ovviamente consentito che chiunque fosse a conoscenza del codice apposto sulle prove potesse poi abbinarlo alle relative generalità in manifesta violazione del principio in parola.

Alla luce di tutto ciò, non può dunque escludersi che un addetto alla fase di raccolta o di correzione, venuto a conoscenza, tramite il candidato, del codice plico prestampato sull'elaborato, non sia poi stato in grado di manipolare le risposte fornite durante la prova.

È questo è sufficiente a integrare la violazione del principio dell'anonimato.

Come ha riconosciuto la giurisprudenza, infatti, la mancata rigorosa osservanza della regola dell'anonimato costituisce violazione rilevante ex se, “senza che sia necessario (per inferirne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), in quanto essa “comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della

presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione" (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 ottobre 2013, n. 26).

Di qui l'illegittimità della procedura in esame anche sotto questo ulteriore profilo.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Alla luce del fumus boni iuris risultante dalle considerazioni che precedono e del periculum in mora di cui immediatamente si dirà, si chiede che Ill.mo Presidente della Repubblica voglia disporre l'immatricolazione dell'odierna parte ricorrente, anche con riserva e in sovrannumero.

In merito al periculum in mora, si evidenzia che sono già iniziate le lezioni per il corrente anno accademico.

In assenza di un provvedimento che autorizzi l'immatricolazione con riserva, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come si è evidenziato nei motivi di censura che precedono, dagli atti impugnati non è possibile evincere secondo quali modalità e per quali ragioni il Mur abbia individuato in 15.876 unità il numero di posti disponibili per Medicina e Chirurgia e in 1.330 unità il numero di posti per Odontoiatria e

Protesi Dentaria, posto che l'accordo sul fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023 raggiunto tra Stato e Regioni, infatti, ha quantificato il numero necessario di laureati magistrali a ciclo, rispettivamente in 16.354 e 1.741 unità, per un totale complessivo di 18.095 risorse.

Qualora l'Ill.mo Presidente della Repubblica adito dovesse ritenere necessario acquisire i suddetti elementi ai fini del decidere, si chiede dunque che lo stesso voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti di fornire dettagliati chiarimenti in merito:

(i) alle modalità e ai criteri seguiti per addivenire alla quantificazione della potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2022/2023;

(ii) alle modalità e ai criteri seguiti per addivenire alla quantificazione del fabbisogno formativo indicato nell'accordo Stato-Regioni.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Data l'impossibilità di individuare l'effettivo potenziale controinteressato leso in seguito al ricalcolo del punteggio di pare ricorrente, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a.. Peraltro, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrenti di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tanto premesso, si conclude affinché l'Ill.mo Presidente della Repubblica adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

– in via istruttoria: disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a.;

– in via istruttoria: disporre una consulenza tecnica ex art. 67 e/o una verifica ex art. 66 c.p.a. sulle domande contestate con il primo motivo di ricorso, per verificarne l'ambiguità/erroneità e il

carattere iper-specialistico;

– **in via istruttoria**: ordinare al Mur di fornire gli opportuni chiarimenti e ostendere tutti gli atti, i verbali, i dati e i documenti comunque denominati, formati in seno all'istruttoria condotta secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L. n. 264/1999, al fine di procedere all'individuazione del contingente numerico di candidati da ammettere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, presenti su tutto il territorio nazionale, per l'a.a. 2022/2023;

– **in via cautelare**, accogliere l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospendere l'efficacia degli atti impugnati e ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di reinserire parte ricorrente nella graduatoria, rettificare il suo punteggio nei termini sopra rappresentati e correggere la sua posizione, disponendo conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda attraverso il portale University (Medicina - Università della Campania L. Vanvitelli) o, in subordine, presso gli altri Atenei;

– **nel merito**, annullare, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

(i) *in via principale*, reinserendo parte ricorrente nella graduatoria del concorso, ammettere definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda attraverso il portale University (Medicina - Università della Campania L. Vanvitelli) o, in subordine, presso l'Ateneo nel quale potrebbe immatricolarsi a seguito del punteggio ricalcolato;

(ii) *in via subordinata*, disporre l'annullamento del concorso e la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 27 gennaio 2023

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

Avv. Chiara Campanelli».

Palermo - Roma, 27 febbraio 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli

Avv. Rosy Floriana Barbata